

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la direttiva 2010/60/UE della Commissione sono state stabilite delle deroghe alla legge 1096/71 al fine di consentire la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere appartenenti ai c.d. "miscugli di preservazione". La stessa direttiva provvede a definire la zona fonte e il sito di raccolta destinate alla costituzione dei miscugli di preservazione degli ambienti naturali, alle modalità (raccolta diretta o raccolta e moltiplicazione) di produzione delle sementi destinate a costituire i miscugli di preservazione.

Tali deroghe sono necessarie in quanto, sulla base delle norme stabilite dalle direttive di commercializzazione dei prodotti sementieri, i miscugli di preservazione non possono essere oggetto di commercializzazione in quanto non costituiti da sementi prodotte a partire da varietà di specie foraggere iscritte ai registri nazionali.

La direttiva 2010/60:

- disciplina le condizioni per la produzione e la commercializzazione dei miscugli da preservazione. In particolare prevede che tali prodotti siano oggetto di controlli sotto sorveglianza ufficiale;
- stabilisce che la commercializzazione possa essere effettuata prevedendo delle restrizioni quantitative nel limite massimo del 5% sul totale delle miscele di piante foraggere commercializzare annualmente sul territorio nazionale;
- prevede che, per la commercializzazione dei miscugli di preservazione, siano stabilite disposizioni per ciò che concerne il controllo in campo delle colture, l'etichettatura, il confezionamento e il controllo ufficiale nel corso della commercializzazione.

Infine il provvedimento di adozione della direttiva 2010/60/UE non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato, né l'utilizzo di nuove risorse umane e strumentali in quanto si va a inserire in cui contesto in cui risulta già operante sia il sistema della certificazione dei prodotti sementieri che dei controlli dei medesimi prodotti.

**1) con l'articolo 1** si forniscono le definizioni di "zona fonte", "sito di raccolta", "miscela di sementi raccolte direttamente" e "miscela di sementi coltivate". Si tratta di definizioni fondamentali per la comprensione della materia soggetta a regolamentazione.

**2) con l'articolo 2** si prevede la possibilità di commercializzazione dei miscugli di preservazione come deroga alle normali condizioni di commercializzazione dei prodotti sementieri.

**3) con l'articolo 3** si specificano le condizioni per l'individuazione della zona di origine associata alla miscela di sementi destinata a preservarne l'ambiente naturale.



4) con gli articoli 4, 5 e 6 si indicano quali condizioni devono essere soddisfatte per poter ammettere alla commercializzazione i miscugli di preservazione sia nel caso delle sementi raccolte direttamente che nel caso delle sementi coltivate.

5) con l'articolo 7 si definisce la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione alla commercializzazione compresi i controlli necessari sia per le sementi raccolte direttamente che per quelle coltivate.

6) con l'articolo 8 si stabiliscono i limiti quantitativi di sementi, che compongono i miscugli di preservazione, commercializzabili sul territorio nazionale. Tali limiti sono stabiliti nella **misura massima del 5% del totale dei miscugli di piante foraggere commercializzate annualmente.**

7) l'articolo 9 stabilisce disposizioni per la verifica del rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'articolo 8.

8) gli articoli 10 e 11 stabiliscono le condizioni da rispettare per ciò che riguarda la chiusura degli imballaggi e le indicazioni da riportare sul cartellino in fase di commercializzazione delle sementi dei miscugli di preservazione. Si specifica che la dizione "imballaggi o contenitori" è utilizzata in questi articoli in riferimento all'apposizione del cartellino sulla singola confezione che può essere un imballaggio o un contenitore.

9) l'articolo 12 prescrive che, nel corso della commercializzazione siano effettuati controlli sui miscugli di preservazione. **Tali controlli, svolti dall'ex Ente Nazionale delle Sementi Elette (oggi inglobato nell'INRAN), rientrano nell'attività istituzionale dell'Ente.**

10) l'articolo 13 prevede un sistema di notifiche, a carico dei produttori, **nei confronti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle regioni e province autonome e verso l'INRAN**, circa i quantitativi di sementi di miscugli di preservazione annualmente commercializzate. Tali elementi possono – su richiesta – essere oggetto di notifica da parte del Mipaaf all'autorità comunitaria e agli **altri Stati membri.**

11) l'articolo 14 riguarda la notifica, alla Commissione europea e agli Stati membri, delle organizzazioni riconosciute competenti in materia di risorse fitogenetiche e delle zone di origine e di commercializzazione delle sementi delle varietà da conservazione.

12) l'articolo 15 riguarda la clausola di cedevolezza, in base alla quale, in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma 5, della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/60/CE, si applicano, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna Regione e Provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.



**13) l'articolo 16** stabilisce che dall'applicazione della nuova norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare:

- per l'articolo 7 **si precisa che** l'attività di controllo dei miscugli di preservazione e il rilascio delle relative autorizzazioni è effettuata dall'Amministrazione interessata, che svolge tale compito per fini istituzionali, **con le risorse umane e finanziarie già in proprio possesso**. Inoltre l'Ente è **autonomo**, dal punto di vista finanziario, **autofinanziandosi attraverso** l'attività di certificazione stessa che viene **pagata** dagli operatori che richiedono la certificazione.

- per l'articolo 12 si ricade nella stessa casistica descritta per l'articolo 7 in quanto l'analisi delle sementi è ricompresa nell'attività di certificazione svolta **per fini istituzionali** dall'INRAN.





## RELAZIONE TECNICA

3 MAG 2012 11:05

<b>Premessa</b>		
L'intero schema di decreto legislativo è caratterizzato da neutralità finanziaria circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Difatti non derivano, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le iniziative previste possono essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.		
<b>ARTICOLO</b>	<b>CLAUSOLA DI NEUTRALITA' FINANZIARIA</b>	
7 (Disposizioni procedurali)	Tale articolo richiama i controlli da effettuare nella fase di raccolta e di produzione delle sementi destinate a costituire i miscugli di preservazione e le relative autorizzazioni.	I controlli e le autorizzazioni sono effettuati dall'Amministrazione incaricata della certificazione delle sementi e il relativo onere finanziario è sostenuto dalle ditte produttrici mediante pagamento diretto all'Amministrazione medesima che effettua i controlli.
12 (Monitoraggio)	Tale articolo riguarda il monitoraggio circa il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo di recepimento.	Anche il monitoraggio è effettuato dall'Amministrazione incaricata della certificazione delle sementi e il relativo onere finanziario è sostenuto dalle ditte produttrici mediante pagamento diretto all'Amministrazione medesima che effettua il monitoraggio.

L'averillia della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della Legge 30 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

3 MAG 2012

POSITIVO     NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato  
*[Handwritten Signature]*

AR. 522 / 2012 / 23/22

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Amministrazione proponente:** Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

**Titolo del provvedimento:** Schema di decreto legislativo recante: “Recepimento della direttiva 2010/60/UE recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale”.

e

### PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

#### 1) **Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Il provvedimento in questione intende dare attuazione alla direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, per consentire la commercializzazione dei prodotti sementieri di specie foraggere dei c.d. “miscugli di preservazione” destinati alla salvaguardia dell’ambiente naturale.

#### 2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il recepimento, nel quadro normativo nazionale, risponde agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010. Attualmente la materia è regolata a livello generale, per quanto attiene la commercializzazione delle sementi di specie di piante foraggere, dalla direttiva 66/401/CEE, i cui contenuti sono stati recepiti nella legislazione nazionale all’interno della legge n. 1096/71 e del D.P.R. 1065/73.

#### 3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.**

La disposizione legislativa in questione, consentendo la commercializzazione dei prodotti sementieri di specie foraggere appartenenti ai miscugli di preservazione, incide sul quadro legislativo nazionale che definisce i principi in base ai quali la commercializzazione dei prodotti sementieri stessi è disciplinata. (Legge 1096/71 e successive modifiche e integrazioni)

#### 4) **Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.**



Le disposizioni del decreto in commento appaiono in armonia con i principi costituzionali. Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario sia in relazione al riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto in commento è in armonia con il riparto di competenze tra amministrazione centrale ed enti locali, e la compatibilità con le competenze regionali è garantita attraverso la clausola di cedevolezza prevista all'articolo 15.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Le disposizioni del decreto in commento, adottate in attuazione di un'espressa delega al Governo e recanti norme definitorie, non violano i principi di cui all'art. 118 Cost., primo comma.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Lo schema di decreto legislativo in esame non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non esistono progetti di legge vertenti su materie analoghe.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente schema di decreto legislativo.

**PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**



Il decreto che si propone risulta pienamente in linea con l'ordinamento comunitario dal momento che intende dare corretta e completa attuazione alla Direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, per consentire la commercializzazione dei prodotti sementieri di specie foraggere dei c.d. "miscugli di preservazione" destinati alla salvaguardia dell'ambiente naturale.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

E' pendente la procedura n. 2012/0081 per mancato recepimento della direttiva 2010/60/UE, con messa in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE (ex art. 226 TCE).

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Il testo proposto è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o su analogo oggetto.**

Non risultano essere in corso giudizi pendenti innanzi la Corte di Giustizia vertenti su materie oggetto del presente schema di decreto legislativo.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.**

Non risultano essere in corso giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti su materie oggetto del presente schema di decreto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

Non risultano indicazioni inerenti la regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

**PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non vengono introdotte nuove definizioni normative che non appartengono già al linguaggio tecnico giuridico della materia regolata.



**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

Con questo provvedimento non si introducono modificazioni alle disposizioni vigenti e non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Le norme dello schema non comportano effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Nel testo non ci sono disposizioni aventi gli effetti sopra indicati.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non ci sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Al momento non sono previsti atti successivi attuativi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Sono stati utilizzati i dati statistici già disponibili.



## Analisi di Impatto della Regolamentazione (A.I.R.)

**Amministrazione proponente:** Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

**Titolo del provvedimento:** Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2010/60/ue recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale"

### Sczione 1 – Il contesto e gli obiettivi

#### *A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente*

L'atto legislativo si colloca nell'ambito della regolamentazione relativa alla commercializzazione dei prodotti sementieri. In particolare si entra nel campo di applicazione della direttiva 66/401/CEE i cui contenuti sono stati recepiti nella legislazione nazionale all'interno della legge n. 1096/71 e del D.P.R. 1065/73.

#### *B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione*

La direttiva che viene recepita dall'intervento regolatorio intende affrontare problematiche legate alla biodiversità e alla preservazione delle risorse fitogenetiche, data la grande importanza assunta da tali questioni negli ultimi anni.

Le disposizioni normative attualmente in vigore non consentono la commercializzazione delle sementi di piante foraggere destinate ad essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto delle risorse genetiche. Il recepimento della direttiva permette di adottare le deroghe necessarie per la commercializzazione dei prodotti sementieri dei miscugli da preservazione, anche nel caso in cui i componenti di tali miscele non siano conformi ad alcuni dei requisiti generali per la commercializzazione previsti dalla direttiva 66/401/CEE.

Tale intervento è, pertanto, indispensabile per la finalità della conservazione delle risorse genetiche e per la preservazione dell'ambiente naturale.

#### *C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo*

La normativa comunitaria attualmente in vigore non consente la commercializzazione dei miscugli di preservazione. Ciò in quanto le specie vegetali interessate non sono sempre disciplinate a livello comunitario e spesso le varietà non soddisfano i requisiti necessari all'iscrizione nel registro comunitario delle varietà di piante agrarie. Il problema è, in particolare, legato alla insufficiente omogeneità di tali varietà. Al fine di consentire un ritorno, in termini economici, dalla conservazione delle risorse genetiche è stata prevista una specifica deroga per la commercializzazione dei miscugli di preservazione. Tale deroga opera prevedendo la possibilità di commercializzare i miscugli di preservazione con lo scopo della salvaguarda dell'ambiente naturale e nel contesto della conservazione delle risorse genetiche. Pertanto, detta possibilità amplia il quadro dei portatori di interesse dando luogo al commercio di una categoria di prodotti sementieri completamente nuova e diversa, per caratteristiche e requisiti, da quelle dei prodotti sementieri convenzionali. Tuttavia, proprio per il carattere di novità, allo stato attuale, non è possibile fornire alcun



orientamento di tipo quantitativo sugli indicatori per gli obiettivi, perché non si hanno a disposizione dati che quantitativamente descrivano l'interesse dei portatori verso questo tipo particolare di produzione. Quel che è noto è che, comunque, esiste l'interesse nell'avere la possibilità di effettuare, in taluni casi, anche la commercializzazione di tali prodotti. L'entità di tale interesse potrà essere apprezzato solamente alla fine del processo produttivo sulla base dei quantitativi annualmente notificati dai produttori e delle statistiche annuali di certificazione.

**D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e degli indicatori che consentiranno successivamente di verificare il grado di raggiungimento**

L'intervento regolatorio, recependo le indicazioni della direttiva 2010/60/UE e stabilendo i principi di base per la commercializzazione dei prodotti sementieri di miscugli di preservazione, ha l'obiettivo di incentivare la preservazione degli ambienti naturali utilizzando le risorse genetiche naturali del territorio. In questo modo è possibile conseguire un ritorno economico in funzione della conservazione delle risorse genetiche e della preservazione dell'ambiente naturale, nonché mettere a disposizione degli utilizzatori finali prodotti sementieri rappresentativi delle aree naturali da preservare.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento regolatorio potrà essere valutato attraverso le attività di monitoraggio previste dagli articoli 12 e 13 che verificheranno i quantitativi annualmente immessi sul mercato e il rispetto delle disposizioni introdotte.

**E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo**

- **Soggetti pubblici:** l'intervento regolatorio avrà un impatto diretto
  - a) sul Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto responsabile della tenuta dei registri varietali,
  - b) sull'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN),
  - c) sulle Regioni e le Province autonome che dovranno essere coinvolte nel procedimento amministrativo istruttorio volto a definire se una zona è da ritenersi di interesse ai fini della preservazione dell'ambiente naturale.
- **Soggetti privati:** operatori economici del settore interessato.
- **Destinatari indiretti:** sono gli utilizzatori finali dei prodotti sementieri dei miscugli di preservazione destinati alla preservazione degli ambienti naturali nel contesto delle risorse genetiche.

**Sezione 2 – Procedure di consultazione**

In fase di predisposizione del provvedimento si sono tenuti vari incontri nei quali sono state consultate le organizzazioni professionali del settore sementiero (ASSOSEMENTI e ASSEME), le amministrazioni regionali e le province autonome, l'INRAN e l'ENSE. Successivamente sono stati consultati anche i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente con i quali è stato condiviso il contenuto del testo di recepimento.

**Sezione 3 – La valutazione dell'opzione di non intervento ("opzione zero")**



La scelta di non intervento è stata considerata non percorribile, non solo perché il provvedimento è diretta attuazione di una direttiva comunitaria, ma anche in quanto si è ritenuto che l'opzione di intervento fosse vantaggiosa ai fini della conservazione delle risorse genetiche, mettendo a disposizione degli utilizzatori finali prodotti sementieri maggiormente legati al territorio.

#### **Sezione 4 – Valutazione delle opzioni alternative**

Dal tavolo di consultazione non sono emerse proposte di opzioni alternative e l'intervento è stato condiviso con le parti consultate. Anche nell'ambito dell'amministrazione si è ritenuto che con il recepimento integrale della direttiva fossero ampiamente soddisfatte le esigenze nazionali di preservazione degli ambienti naturali.

#### **Sezione 5 – Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta**

##### ***A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti***

La misurazione degli effetti, trattandosi della trasposizione di una direttiva comunitaria, è stata effettuata a livello europeo, in fase, quindi, precedente.

##### ***B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta***

L'amministrazione ha valutato che l'opzione prescelta non presenta svantaggi.

I vantaggi, invece, sono individuabili nella possibilità di consentire la commercializzazione di prodotti sementieri che, in precedenza, non potevano essere immessi sul mercato mancando dei requisiti sia per l'iscrizione delle varietà al registro che per la commercializzazione dei relativi materiali di propagazione. In questo modo è possibile conseguire un doppio effetto: da una parte potere avere un ritorno economico in funzione della conservazione delle risorse genetiche e della preservazione dell'ambiente naturale, dall'altro mettere a disposizione degli utilizzatori finali prodotti sementieri rappresentativi delle aree naturali da preservare.

##### ***C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti***

Per quanto riguarda la certificazione e l'etichettatura, non esistono obblighi informativi da parte dei produttori in quanto è l'INRAN che in qualità di ente certificatore effettua le ispezioni e provvede al rilascio dei cartellini ufficiali corrispondenti ai quantitativi ispezionati. Pertanto, non si introducono oneri amministrativi a carico dei produttori.

Sarà invece cura dei produttori notificare annualmente al Mipaaf, all'INRAN e alle amministrazioni regionali e delle province autonome i quantitativi dei prodotti sementieri annualmente messi in commercio.

Il Ministero delle politiche agricole, su richiesta, comunica alla Commissione europea i quantitativi delle miscele di sementi per la preservazione commercializzati sul territorio nazionale.

Gli obblighi sopra descritti, a carico dei destinatari diretti ed indiretti, rientrano nella normale attività amministrativa e produttiva normalmente effettuata anche per la certificazione e la commercializzazione dei prodotti sementieri convenzionali. Pertanto, non esiste alcun obbligo o onere aggiuntivo per i produttori in termini di meccanismi operativi o di maggiori spese.



Inoltre, l'intervento regolatorio non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle disposizioni comunitarie.

**D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate**

Non si è proceduto ad alcuna comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative e l'intervento è conforme ai criteri imposti dalla direttiva comunitaria.

**E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio**

Il principale fattore che può incidere sull'effetto dell'intervento regolatorio è rappresentato esclusivamente dal livello di interesse dei produttori nell'immettere in commercio prodotti sementieri appartenenti ai miscugli di piante foraggere destinati alla preservazione degli ambienti naturali, in funzione dell'interesse della tutela della biodiversità e conservazione delle risorse fitogenetiche. Le strutture pubbliche e private sono in grado di operare immediatamente con le nuove norme in quanto le stesse si inseriscono su attività già in atto. L'intervento regolatorio non comporta oneri a carico della finanza pubblica né privata.

**Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.**

Tutti gli operatori sono posti nelle stesse condizioni e, pertanto, si ritiene che non esistano effetti che influenzino negativamente il corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

A livello di competitività del Paese l'intervento regolatorio può avere effetti positivi, in quanto, ampliando il quadro dei portatori di interesse, dà luogo al commercio di una categoria di prodotti sementieri completamente nuova e diversa.

Ed infine, l'intervento regolatorio non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle disposizioni comunitarie.

**Sezione 7- Modalità attuative dell'intervento regolatorio.**

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto**

L'attuazione dell'intervento regolatorio è demandata:

- a) al Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali, quale soggetto responsabile della tenuta dei registri varietali,
- b) alle regioni e province autonome in quanto responsabili dell'individuazione delle zone di interesse naturale,
- c) all'INRAN in quanto soggetto incaricato della certificazione dei prodotti sementieri.

I produttori di prodotti sementieri dei miscugli da preservazione di specie ortive saranno tenuti a conformarsi all'intervento regolatorio e ad uniformarsi alle condizioni per la commercializzazione delle sementi.

**B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento**



Oltre alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l'intervento regolatorio sarà inserito sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali, dell'INRAN e dell'ASSOSEMMENTI. Non si esclude che azioni di pubblicità siano intraprese dalle regioni e dalle province autonome.

***C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio***

Il Ministero, nelle forme e nelle modalità già esistenti, effettuerà il controllo e il monitoraggio che sarà basato, principalmente, sui quantitativi di prodotti sementieri immessi in commercio.

***D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.***

Le possibili verifiche ed adeguamenti saranno valutate sulla base dei dati statistici provenienti dai quantitativi di prodotti sementieri che sono messi in commercio. A cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sarà effettuata la verifica (VIR) prevista a cadenza biennale nella quale saranno prese in esame oltre al rapporto costo - benefici dell'intervento regolatorio, il grado di raggiungimento soddisfacente degli obiettivi previsti.

In caso di non raggiungimento di tali obiettivi si potrà valutare l'opportunità di intervenire a livello europeo con integrazioni o correttivi della normativa.



Tabella di corrispondenza tra gli articoli della direttiva 2010/60/UE e gli articoli dello schema del decreto legislativo di recepimento

Direttiva 2010/60/UE	Schema di Decreto legislativo	Rubrica
Articolo 1	Articolo 1	Definizioni
Articolo 2	Articolo 2	Miscele di sementi per la preservazione
Articolo 3	Articolo 3	Zona di origine
Articolo 4	Articolo 4	Autorizzazione
Articolo 5	Articolo 5	Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente
Articolo 6	Articolo 6	Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione coltivate
Articolo 7	Articolo 7	Disposizioni procedurali
Articolo 8	Articolo 8	Restrizioni quantitative
Articolo 9	Articolo 9	Applicazione delle restrizioni quantitative
Articolo 10	Articolo 10	Chiusura degli imballaggi e dei contenitori
Articolo 11	Articolo 11	Etichettatura
Articolo 12	Articolo 12	Monitoraggio
Articolo 13	Articolo 13	Notifiche
Articolo 14	Articolo 14	Notifiche delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche
Articolo 15		Valutazione
Articolo 16		Recepimento
Articolo 17		Entrata in vigore
Articolo 18		Destinatari
	Articolo 15	Clausola di cedevolezza
	Articolo 16	Disposizioni finanziarie

